

Riflessioni sul processo mediatico e sulla riforma del processo penale.

di *Albertina Pepe*



Se il processo penale costituisce in qualche modo esso stesso una pena per l'imputato, nei casi di maggiore interesse per la collettività lo stesso imputato o indagato è spesso sottoposto a una pena più precoce e ulteriore: il processo mediatico.

Tale "pubblica sanzione" è di carattere puramente afflittivo e, non solo finisce per incidere sulla quotidianità del soggetto (già dalla fase delle indagini), ma risulta essere anche potenzialmente perpetua a prescindere dall'effettivo esito del processo penale.

Il processo mediatico è "la raccolta e la valutazione di dichiarazioni, di informazioni, di atti di un procedimento penale da parte di un operatore dell'informazione, quasi sempre televisivo, per ricostruire la dinamica di fatti criminali con l'intento espresso o implicito di pervenire all'accertamento delle responsabilità penali coram populo"¹.

In ambito comunitario si è tentato di intervenire sulla questione, per il tramite della direttiva dell'UE 2016/234 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016. Solo lo scorso marzo, con un voto a larghissima maggioranza, la Camera dei deputati ha approvato l'emendamento alla legge di delegazione europea che recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva Ue del 2016.

Il termine per il recepimento della direttiva, in materia di presunzione di innocenza e del diritto dell'imputato di presenziare al processo nei procedimenti penali, era stato fissato al 1° ottobre 2018, data entro la quale gli stati membri - e dunque anche l'Italia - avrebbero dovuto attuare le disposizioni in essa contenute.

Dunque, seppur con estremo ritardo, l'Italia ha avviato l'iter finalizzato alla cessazione della spettacolarizzazione del processo penale.

Analizzando il testo della normativa europea, di particolare importanza ai fini della regolamentazione del c.d. processo mediatico appare la disposizione prevista all'art. 4 comma primo in base alla quale è stato stabilito che gli Stati membri debbano adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire che "le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole" fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata.

In Italia, ogni giorno accade il contrario.

¹ G. GIOSTRA, *Processo mediatico* (voce), 4.

Infatti è riscontrabile da tutti i fruitori delle reti televisive - così come dagli utenti della Rete - quanto sempre più spesso la narrativa giornalistica in materia di procedimento penale si discosti dal principio costituzionale sancito al secondo comma dell'articolo 27 Cost.

Dunque, la presunzione d'innocenza - principio cardine dell'ordinamento interno - non prevede solo l'attuazione della recente normativa europea, ma anche l'assicurazione dell'effettività di un principio che si pone tra i valori fondanti della Costituzione. Inoltre, sempre all'art. 4 al comma secondo, l'Ue prevede che "Gli Stati membri provvedano affinché siano predisposte le misure appropriate in caso di violazione dell'obbligo" a non presentare gli indagati o imputati come colpevoli.

Ciò determina che a garanzia del rispetto di tali previsioni debba essere sempre assicurato agli indagati e agli imputati un ricorso effettivo in grado di risarcire il danno arrecato.

Ciò che preme in Italia è la necessità di fermare il processo mediatico, tutta quella serie di inchieste giornalistiche il cui punto di partenza è sempre la "presunzione di colpevolezza dell'indagato" corroborate da video degli atti d'indagine e dalle intercettazioni. Basti pensare al recentissimo caso della tragedia della funivia Stresa-Alpino-Mottarone, caratterizzato dalla divulgazione del video del sinistro già dopo pochissimi giorni dall'accaduto.

È di fondamentale importanza che vi sia un cambio di registro al fine di adottare le misure appropriate per garantire agli indagati e agli imputati il diritto di non essere presentati come colpevoli né in tribunale né in pubblico.

In capo ai media cade la responsabilità di

romanzare la cronaca giudiziaria, la quale diversamente dovrebbe riportare semplici fatti evitando di voler fornire a tutti i costi risposte all'opinione pubblica su questioni sulle quali è ancora necessario svolgere prima delle indagini e poi, eventualmente, un processo.

A poco necessitano - e anzi spesso danneggiano - i racconti in cui viene già individuato un colpevole e un movente.

Ecco perché si auspica che l'adozione della direttiva europea UE 2016/343 sulla presunzione di innocenza ponga una pietra miliare non solo per il riconoscimento dei diritti degli indagati e degli imputati - già sanciti nella nostra carta fondamentale - ma anche per l'effettività di tali diritti.

Attualmente, tali diritti al di fuori del processo possono essere annoverati tra quei diritti sommersi per i quali è necessario un ulteriore intervento del legislatore al fine di garantirne l'effettività. In uno stato di diritto quale dovrebbe essere l'Italia non è più ammissibile che vengano emesse "sentenze definitive" fuori dalle aule di giustizia, in un frangente temporale in cui il soggetto indagato spesso non ha ancora consapevolezza delle accuse mosse a suo carico.

Inoltre, la direttiva europea appare esaustiva anche su un altro punto: nessuna autorità dovrebbe rilasciare dichiarazioni pubbliche né tantomeno fornire agli organi d'informazione tutte quelle notizie che individuano come colpevole un soggetto indagato o un imputato prima che ne venga accertata la responsabilità penale.

Vero è che sarà necessario - come in ogni ambito del diritto - un bilanciamento degli interessi e dei diritti contrapposti. Infatti, diversi sono gli aspetti da ponderare al fine di non incidere negativamente sul diritto di cronaca giudiziaria, il quale può essere

circoscritto solo in ragione di tutela dei diversi diritti che fanno capo a chi subisce un processo penale (vita privata, riservatezza, presunzione di innocenza).

Questi diritti e interessi necessitano di tutela e bilanciamento, sia nell'ambito delle dichiarazioni alla stampa e delle conferenze stampa delle autorità pubbliche in merito a processi penali ancora pendenti, sia alla trasmissione alla stampa di immagini di persone indagate da parte delle autorità pubbliche, così come per la fuga di notizie relative ad atti di indagine.

Pertanto, dovrebbero essere forniti, in accordo con l'art. 4 della direttiva, coerenti interventi di risarcimento.

Sulla scia della legge Pinto che prevede il diritto al risarcimento, il diritto a richiedere un'equa riparazione per il danno - patrimoniale o non patrimoniale - subito per l'irragionevole durata di un processo, dovrebbe essere prevista l'introduzione di obblighi di integrazione e/o rettifica informativa che il giudice dovrebbe imporre ai media oltre che all'obbligo di pubblicazione della sentenza di assoluzione e la previsione di strumenti di tipo risarcitorio-indennitario a carico dello Stato.

Ciò che preoccupa gli operatori del diritto - ma che dovrebbe preoccupare l'intera collettività - è la possibilità che ciò che avviene nei salotti televisivi e sui social network possa influire sul processo penale. Ma non solo. È probabile che nel caso in cui la sentenza definitiva dovesse discostarsi dagli esiti del processo mediatico la verità delineata nelle aule di tribunale sarà surclassata da una verità già formatasi tra le pagine dei giornali.

Pertanto, la normativa europea pone delle risposte a un'esigenza che si presentava da tempo, quella di frenare una comunicazione

costante ed eccessiva su casi di cronaca giudiziaria.

Com'è già accaduto, nella tutela dei diritti "sommersi" interviene la normativa europea che pone uno spiraglio di speranza nella tutela dei diritti sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Ma non solo, con la recente proposta di riforma del processo penale, anche il legislatore italiano dovrebbe essere in grado di intervenire sulla questione per il tramite di una normativa che sia realmente orientata ai principi costituzionalistici.

Anche le problematiche relative al processo mediatico appaiono, infatti, tra gli emendamenti alla proposta di riforma.

Il 14 luglio 2021 il Governo ha presentato una serie di emendamenti al testo originario e successivamente la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento.

Attualmente, dunque, il disegno di legge è articolato in due diversi articoli. Il primo contiene una serie di deleghe nei confronti del Governo le quali dovranno essere esercitate entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Il secondo, invece, contiene le modifiche per il codice penale e il codice di procedura penale dal carattere immediatamente precettivo.

C'è da dire che le criticità sollevate con gli emendamenti proposti, dalla Commissione di studio alla proposta di riforma, in qualche modo ricalcano gli stessi obiettivi della normativa europea.

Partendo dall'assunto che tra le diverse finalità perseguite dal disegno di legge appare preminente la necessità di accelerare i tempi del processo penale, una

riforma in tal senso permetterebbe, in parte, di evitare o quanto meno limitare la gogna mediatica all'indagato o all'imputato.

Tra gli emendamenti al d.d.l. A.C. 2435 (c.d. Commissione Lattanzi) è stata proposta, infatti, la previsione della nullità degli atti nel caso in cui il procedimento non inizi entro 3 mesi dall'arresto e i termini per le indagini preliminari dovrebbero essere adattati alla tipologia di reato per cui si procede.

Non solo, si propone che l'iscrizione nel registro della notizia di reato non possa in alcun caso determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile ed amministrativo.

Inoltre, tra le proposte riguardanti il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, è stata proposta l'apertura del dibattimento entro 30 giorni dalla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari ex art 477 del Codice di procedura penale.

Infatti, la fase più delicata sia per il processo penale sia per lo svolgimento del "processo mediatico" è proprio quella delle indagini preliminari, nel corso delle quali si concentrano numerosi interventi di riforma.

Ma non solo, importante in materia di processo mediatico è il c.d. "diritto all'oblio" il quale si sostanzia in una estensione del diritto alla riservatezza, che appare sempre più rilevante dal momento in cui con gli attuali canali di informazione è possibile risalire, in meno di un secondo, a notizie molto lontane nel tempo per le quali non sempre vi è una continuità, dunque, spesso non più attuali.

La Cassazione ha affermato con recente ordinanza n. 9147/2020 che il diritto all'oblio consiste nel "diritto a non rimanere

esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona, con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato".

In materia, il nuovo processo penale prevede all'articolo 1, comma 25, una particolare delega al Governo che consente di prevedere in caso di emissione di decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione l'emissione di un provvedimento di deindicizzazione.

Tale attività di deindicizzazione dai motori di ricerca presenta aspetti particolarmente problematici sul piano tecnico, pertanto, di tutta evidenza appare la necessità di una riforma in grado di dare effettività a tale previsione.

Ciò, in accordo con la normativa europea in materia di dati personali, garantirebbe in modo effettivo il diritto all'oblio degli indagati o imputati.

L'emendamento già approvato e fatto proprio dal governo prevede che qualora il prestatore di servizi dell'informazione non adempia entro il termine di 7 giorni ciò costituisca titolo per ottenere dal Garante per la protezione dei dati personali il provvedimento di deindicizzazione.

Dunque, fanno ben sperare i prossimi interventi legislativi in calendario, nelle more probabilmente dovremmo interrogarci sul contributo di ognuno alla spettacolarizzazione del processo penale e al rispetto della presunzione d'innocenza costituzionalmente sancita.

